

Fatto Diritto P.Q.M.

PROPRIETA' E CONFINI

Immissioni

in genere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

W.B., B.M.M. in W., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 4, presso lo studio dell'avvocato BENHAR LEILA, che li difende unitamente all'avvocato PERATHONER OSWALD, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

P.I., P.S.;

- intimati -

e sul 2^a ricorso n. 11895/04 proposto da:

P.I., P.S., elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che li difende unitamente all'avvocato ALBERTO PASQUALI, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

e contro

W.B., B.M.M. in W.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 31/04 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 02/02/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/08 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;

udito l'Avvocato PARLAMENTI, con delega depositata in udienza dell'Avvocato BENHAR Leila, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato COGLITORE, con delega depositata in udienza dell'Avvocato MANZI Luigi, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso incidentale, per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

Con citazione 29.12.94 P.I. e P.S. convennero in giudizio davanti al Tribunale di Bolzano i coniugi W.B. e B.M.M., perchè, accertata l'illegittimità delle **immissioni** provenienti dall'**officina** meccanica dei convenuti, aperta a confine con la loro abitazione, si disponesse la cessazione di tale attività e condannati i convenuti al risarcimento dei danni.

Instauratosi il contraddittorio, i convenuti resistevano alle avverse pretese, controdeducendo che da oltre venti anni avevano svolto la stessa attività, ininterrottamente e pubblicamente, nel locale in questione e mai nessuno aveva avuto a lamentarsi, concludendo per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e per il rigetto nel merito della domanda proposta.

Acquisita la documentazione prodotta e le conclusioni della disposta c.t.u., il Tribunale di Bolzano - sezione stralcio - con sentenza n. 467/03, accertata l'illegittimità delle **immissioni**, ordinava la cessazione dell'attività dell'**officina** meccanica con effetto immediato e condannava i convenuti al pagamento della somma di Euro 15.493,71 a titolo risarcitorio con interessi e spese di lite.

La Corte di Appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, con sentenza n. 31/04, depositata il 2.2.04, in parziale accoglimento dell'appello proposto dai coniugi W.- B., confermava l'ordine di cessazione dell'attività dell'**officina** meccanica, ma dichiarava che, a titolo risarcitorio, i danni erano dovuti nella misura di soli mille Euro, con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di appello compensando integralmente fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Per la cassazione della decisione ricorrono i coniugi W.- B. affidandosi a quattro motivi, cui resistono gli intimati con controricorso, proponendo ricorso incidentale basato su due motivi.

Motivi della decisione

I due ricorsi principale e l'incidentale, vanno riuniti ex [art. 335 c.p.c.](#)

Con il primo motivo di ricorso principale si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli [artt. 844 e 2043 c.c.](#), e per difetto di motivazione, assumendosi che il giudice di appello, ai fini della decisione, prescindendo, dall'indagine tecnica circa la tollerabilità delle **immissioni** in riferimento alle esigenze della produzione, avrebbe fatto esclusivo affidamento sul divieto previsto dal piano urbanistico di installare attività rumorose in zona destinata esclusivamente ad attività residenziale.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione circa gli elementi probatori posti a base della decisione: si sostiene che l'espletata c.t.u. non ha individuato la "fastidiosità" dell'attività di **meccanico** esercitata dal W., bensì avrebbe fatto riferimento ad una modesta attività artigianale, con prevalenza di lavoro personale e saltuario, comportante modeste **immissioni** di **rumore** e gas di scarico; e, infine, che sarebbe stata ignorata la copiosa documentazione comprovante che il W., di professione **meccanico**, aveva svolto tale attività in tali locali sin dagli anni settanta, ininterrottamente e pubblicamente.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione [dell'art. 844 c.c.](#), e difetto di motivazione in ordine all'adozione dell'ordine di inibizione: si sostiene che la Corte di merito avrebbe potuto e dovuto prescrivere l'adozione, da parte del W., di tutte le misure necessarie ad evitare ai vicini fastidi superiori ai limiti della normale tollerabilità, in maniera da contemperare le ragioni della proprietà e quelle dell'attività artigianale di **meccanico**.

Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli [artt. 844 e 2947 c.c.](#), e difetto di motivazione circa il requisito del preuso e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Si sostiene che la Corte di merito, pur dando per pacifica la modifica della destinazione d'uso del garage ad **officina** meccanica sin dagli anni settanta del secolo scorso e dell'esercizio dell'attività di **meccanico** del W. da epoca ancora precedente, non ha tenuto conto del preuso e, nel liquidare il danno, non ha considerato l'avvenuta prescrizione dello stesso diritto.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per illegittimità della procura speciale per il ricorso in cassazione, in quanto non contenente la delega al giudizio di legittimità;

Con il secondo motivo si censura per difetto di motivazione l'esiguità della somma liquidata a titolo risarei (Euro 100,00), in relazione all'entità del danno alla salute, provocato dalle **immissioni** rumorose.

Va esaminata per prima, per il suo carattere pregiudiziale, la questione della regolarità della procura speciale avanzata con il ricorso incidentale.

La relativa eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata, perchè la procura risulta rilasciata per tutti e tre i gradi di giudizio ed è apposta a margine del ricorso.

I primi tre motivi del ricorso principale, essendo sostanzialmente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e vanno accolti perchè sono fondati.

Ed invero, il giudice nell'applicare [l'art. 844 c.c.](#), deve contemperare le esigenze della produzione con il diritto alla salute del cittadino, in riferimento agli [artt. 2, 3, 9 Cost.](#), [art. 32 Cost.](#), comma 1, [art. 41 Cost.](#), comma 2, e [art. 42 Cost.](#), commi 2 e 3.

Vale, infatti, considerare che le norme che disciplinano, in via generale, i livelli di accettabilità delle **immissioni** sonore, in quanto mirano ad assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete, perseguono finalità di interesse pubblico e sono quindi destinate a regolare rapporti tra i privati e la Pubblica Amministrazione e non già di natura patrimoniale fra i privati, alla cui disciplina provvede [l'art. 844 c.c.](#).

Ciò non toglie che il Piano Urbanistico di un Comune possa preservare da attività di per se stesse rumorose determinate zone residenziali, ma, in tal caso, l'organo tutorio viene ad essere il preposto all'amministrazione comunale e non il giudice ordinario, con la conseguenza che, se è invocata la tutela patrimoniale fra privati, la disciplina applicabile è quella prevista [dall'art. 844 c.c.](#), pur con le sue implicazioni, sul piano patrimoniale, dei menzionati principi costituzionali.

E il giudice di merito, nell'apprezzare discrezionalmente il limite di tollerabilità dell'attività rumorosa, deve, comunque, tener conto del rapporto differenziale tra il livello delle **immissioni** rumorose e quello del **rumore** di fondo nell'arco dell'intera giornata, facendo riferimento a tre differenziali criteri, di cui due obbligatori e uno facoltativo :i primi due sono quelli della normale tollerabilità e del contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione, mentre il criterio facoltativo è quello della priorità dell'uso.

Di tutto ciò non risulta che si sia tenuto conto nella sentenza impugnata, per cui, accolto il ricorso principale, assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Trento, cui si raccomanda di attenersi ai principi di diritto innanzi enunciati.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale, assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di Appello di Trento.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2008.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2008